



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE N. 51**

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI**

**LORO SEDI**

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: - M.Loffredi

OGGETTO:

Esecuzione decisioni CCEPS - art.  
373 c.p.c.

Molti Ordini stanno ricevendo istanze, da parte di professionisti cui la CCEPS ha confermato la sanzione disciplinare correttamente irrogata dagli Ordini stessi, di sospensione dell'esecuzione della sanzione.

Alcuni di questi professionisti hanno proposto, come è loro diritto, ricorso alla Corte di Cassazione.

Come è noto, la presentazione di tale ricorso non sospende l'esecuzione della misura disciplinare.

Il presunto fatto nuovo è costituito da un'ulteriore istanza presentata dagli interessati in riferimento all'art. 373 c.p.c. che, in via generale dispone che:

- "Il ricorso in Cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione".

In realtà la CCEPS, come dimostra l'allegata decisione (una fra tante) n. 45 del 14 novembre 2011, ha chiarito sulla base di copiosa giurisprudenza che è inammissibile l'istanza ex art. 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione Centrale, a seguito della proposizione di ricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione della decisione medesima.


All.to

2015/8344-10-09-2015-PARTEZA  
2015/8344-10-09-2015-PARTEZA

Nell'allegare copia della massima della decisione n. 45 del 14 novembre 2011, segnaliamo, pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ordini, la necessità di dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari confermati dalla CCEPS, anche a seguito del ricorso alla Corte di Cassazione "doppiato" dall'istanza di sospensione alla CCEPS ex art. 373 c.p.c.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Roberta Chersevani



All.to



## INAMMISSIBILITÀ

### Istanza ex art. 373 c.p.c.

106. È inammissibile l'istanza ex art 373 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione Centrale, a seguito della proposizione di ricorso dinanzi la Suprema Corte per la cassazione della decisione medesima. Al riguardo, la Cassazione ha statuito (sentenza 20 luglio 2004, n. 13427) che «In relazione ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, la proposizione del ricorso alla Commissione Centrale ha effetto sospensivo degli stessi quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'albo o avverso i provvedimenti disciplinari (ad eccezione di quelli previsti dagli artt. 42 e 43 del DPR n. 221/1950); qualora sia proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale, l'esecutività della decisione della commissione non è di per sé sospesa, né essa può essere sospesa in applicazione dell'art. 373 c.p.c., ed appare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento rispetto alla possibilità di chiedere la sospensione prevista, in riferimento alle decisioni del Consiglio nazionale forense, nei confronti degli avvocati, dall'art. 56, quarto comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, che è norma eccezionale; tuttavia, in caso di cassazione della decisione della Commissione Centrale, rivive l'effetto sospensivo conseguente alla proposizione del ricorso dinanzi ad essa».

Pertanto, la tutela cautelare nei diversi gradi di giudizio – a differenza di quella che viene assicurata nella fase anteriore ad una pronuncia di merito – deve essere espressamente prevista: non si può estendere la sua previsione al giudizio dinanzi alla Commissione Centrale, non sussistendo una necessaria uniformità dei vari tipi di giudizio (n. 45 del 14 novembre 2011).